

787^a Seduta plenaria

Giornale PC N.787, punto 2 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.924
SCALE DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2010**

Il Consiglio permanente,

ricordando la Decisione del Consiglio permanente N.850 del 15 maggio 2008 sulle Scale di ripartizioni dei contributi per il 2008 e il 2009,

1. approva dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, a titolo di misura provvisoria, la scala standard di ripartizione dei contributi e la scala di ripartizione dei contributi per le operazioni sul terreno di cui all'annesso;
2. incarica il Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF) di avviare nel mese di gennaio 2010 la discussione delle Scale di ripartizione dei contributi per il 2011–2013 basato sui criteri sottomenzionati, istituendo un Gruppo di lavoro informale, e chiede alla Presidenza dell'ACMF di riferire in merito al Consiglio permanente entro la fine di giugno 2010;
3. decide che le scale di ripartizione dei contributi per il 2011–2013 saranno stabilite basandosi sui seguenti criteri:
 - applicazione graduale del principio della capacità contributiva, in base ai criteri di contribuzione delle Nazioni Unite;
 - natura politica dell'Organizzazione;
 - livello aggiornato del tetto del contributo alla scala di ripartizione per le operazioni sul terreno da parte di ciascuno Stato partecipante;
 - un limite minimo per il contributo di ciascuno Stato partecipante;
 - revisione delle scale di ripartizione da effettuarsi ogni tre anni in base ai predetti criteri e agli attuali dati del PNL aggiornati delle Nazioni Unite.

SCALE DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2010

Stato partecipante	Scala standard percentuale per il 2010	Scala per le operazioni sul terreno percentuale per il 2010
Albania	0,125	0,020
Germania	9,350	12,060
Stati Uniti d'America	11,500	14,000
Andorra	0,125	0,020
Armenia	0,050	0,020
Austria	2,510	2,160
Azerbaijan	0,050	0,020
Belarus	0,280	0,040
Belgio	3,240	3,420
Bosnia-Erzegovina	0,125	0,020
Bulgaria	0,550	0,050
Canada	5,530	5,340
Cipro	0,190	0,110
Croazia	0,190	0,110
Danimarca	2,100	2,050
Spagna	4,580	5,000
Estonia	0,190	0,020
Finlandia	1,850	1,980
Francia	9,350	11,090
Georgia	0,050	0,020
Regno Unito	9,350	11,090
Grecia	0,980	0,730
Ungheria	0,600	0,380
Irlanda	0,750	0,790
Islanda	0,190	0,090
Italia	9,350	11,090
Kazakistan	0,360	0,060
Kirghizistan	0,050	0,020
Lettonia	0,190	0,025
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	0,125	0,020
Liechtenstein	0,125	0,020
Lituania	0,190	0,025
Lussemburgo	0,470	0,250

SCALE DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2010 (cont.)

Stato partecipante	Scala standard percentuale per il 2010	Scala per le operazioni sul terreno percentuale per il 2010
Malta	0,125	0,025
Moldova	0,050	0,020
Monaco	0,125	0,020
Montenegro	0,050	0,020
Norvegia	2,050	2,070
Uzbekistan	0,350	0,050
Paesi Bassi	4,360	3,570
Polonia	1,350	1,050
Portogallo	0,980	0,560
Romania	0,600	0,120
Federazione Russa	6,000	2,500
San Marino	0,125	0,020
Santa Sede	0,125	0,020
Serbia	0,140	0,020
Slovacchia	0,280	0,150
Slovenia	0,220	0,175
Svezia	3,240	3,410
Svizzera	2,810	2,720
Tagikistan	0,050	0,020
Repubblica Ceca	0,570	0,420
Turkmenistan	0,050	0,020
Turchia	1,010	0,750
Ucraina	0,680	0,140
Totale	100,005	100,010

PC.DEC/924
22 dicembre 2009
Allegato 1

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE NORME PROCEDURALI
DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA
E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione degli Stati Uniti d'America:

“gli Stati Uniti d'America desiderano rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

Unendosi al consenso sulla presente decisione relativa alla scala di ripartizione dei contributi, gli Stati Uniti non hanno assunto alcun impegno su qualsiasi ulteriore aumento dei livelli contributivi degli USA. La decisione del Consiglio permanente N.408, adottata nel 2001, ha fissato un tetto del 14 per cento alla scala per le Operazioni sul terreno (Vienna). La logica che sottende tale tetto rimane valida e non riteniamo sussista alcun motivo di cambiarla. Inoltre, in questo trentaquattresimo anno dalla firma degli Accordi di Helsinki, ricordiamo l'importanza del concetto di responsabilità condivise degli Stati partecipanti (sia per la scala di Helsinki, sia per quella di Vienna) e intendiamo partecipare alle future discussioni su tale base. Rimaniamo altresì dell'avviso che tutti i criteri da applicare a future discussioni sulle scale di ripartizione mantengano pari importanza.

Partiamo dall'assunto che le presenti scale di ripartizione dei contributi si applicheranno dall'1 gennaio fino al 31 dicembre 2010 e che il riferimento nel primo paragrafo operativo a “a titolo di misura provvisoria” non inciderà su tale periodo.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia debitamente registrata e allegata al giornale odierno.

Grazie Signora Presidente.”

PC.DEC/924
22 dicembre 2009
Allegato 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE NORME PROCEDURALI
DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA
E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione del Canada:

“il Canada si è unito al consenso sulla decisione relativa alle scale di ripartizione dei contributi per il 2010 nell'intesa che tale decisione rappresenti solamente un orientamento per l'elaborazione delle scale di ripartizione dei contributi dopo il 2010 e, in tal senso, essa:

- non impone limitazioni sul carattere e sulla portata delle discussioni riguardanti le scale di ripartizione dei contributi successive al 2010 e delle raccomandazioni che saranno infine avanzate dall'ACMF e dal gruppo di lavoro, e;
- non limita in alcun modo la possibilità di discutere e adottare modifiche ai vari criteri elencati nel terzo paragrafo operativo.

Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata al giornale odierno.”